

Allegati alla scheda A

A 18

Concessione per derivazione d'acqua da falda sotterranea



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **20 SET, 2024** Protocollo N. **484325** Class. Prat. Fasc. Allegati N.

Oggetto: T.U. 11.12.1933, n. 1775 – L.R. 13.04.2001 n. 11. Istanza in data 09.03.2018 per rinnovo concessione di derivazione d'acqua mod. 0.01170 da FALDA SOTTERRANEA (N. 3 pozzi) in comune di BOLZANO VICENTINO per uso Industriale. -Invio atti concessori - Pratica n° 356/TE

RACCOMANDATA A.R.



Alla Ditta: FONDERIA ZARDO SPA
via Marosticana n°25
36050 - BOLZANO VICENTINO (VI)

p.c. All'Autorità di Bacino distrettuale
delle Alpi Orientali
alpiorientali@legalmail.it
Rif. pec del 28.12.2022 prot. n. 601678

Al Sig. Sindaco
del Comune di
36050 - BOLZANO VICENTINO
comunebolzanovic@legalmail.it

Si comunica che con decreto n. 357 in data 03.09.2024, esecutivo, è stata assentita la concessione di derivazione d'acqua in oggetto evidenziata.

Si allega copia del Decreto di concessione e originale del Disciplinare n. 177 in data 29.08.2024 contenente le condizioni per l'uso della concessa derivazione.

Copia autentica del Decreto di concessione potrà all'occorrenza essere prodotta direttamente dallo scrivente Ufficio in qualsiasi momento, previo assolvimento dell'imposta di bollo.

Agli Enti che leggono per conoscenza si trasmettono copia digitale del Decreto e del Disciplinare.

Distinti saluti.

Il Direttore
Ing. Giovanni Paolo Marchetti



ADEMPIMENTI EX ARTT. 4 E 5 L. 241/90:

Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Paolo Marchetti

Responsabile istruttoria: Dott.ssa Teresa Muraro

Referente istruttoria: Monica Curatola – tel. 0444/337838 e-mail: monica.curatola@regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione: Uffici Territoriali Per Il Dissesto Idrogeologico

Unità Organizzativa Genio Civile Venezia codice struttura 8800110900

Contrà Mure S. Rocco 51 – 36100 Vicenza Tel. 0444337811 – Fax 0444337867

e-mail: geniocivilevi@regione.veneto.it PEC: geniocivilevi@pec.regione.veneto.it



ATTO N. 117 DEL 29 AGO. 2024

REGIONE DEL VENETO
AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per derivazione d'acqua pubblica da falda sotterranea ad uso Industriale e igienico e assimilato in Comune di BOLZANO VICENTINO chiesta da FONDERIA ZARDO SPA C.F. e n. P. IVA. 00522880244 con istanza di rinnovo ricevuta in data 13.03.2018.

Pratica n. 356/TE

ART. 1 - QUANTITA' ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE - La quantità d'acqua da derivare dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO, in base alla quale viene stabilito il canone, è fissata nella misura media pari a moduli 0.0117 (l/sec. 1.17) come definito nella documentazione tecnica. L'acqua dovrà essere utilizzata esclusivamente per uso Industriale e igienico e assimilato.

ART. 2 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE E REGOLAZIONE DELLA PORTATA - L'Amministrazione concedente potrà in qualunque tempo revocare la concessione qualora a proprio giudizio insindacabile essa risultasse incompatibile con superiori ragioni di interesse pubblico e con il buon regime della risorsa idrica, e con eventuali nuove opere da eseguire alla difesa della risorsa medesima e ciò senza che possano essere vantate pretese di indennizzi. Affinchè possa essere verificata la quantità d'acqua prelevata e concessa, il concessionario provvederà ad installare e mantenere in regolare stato di funzionamento, a sua cura e spese, idonei strumenti per la misura della portata e dei volumi in corrispondenza dei punti di prelievo. Il concessionario si impegna a consentire e favorire il libero accesso agli impianti relativi alla derivazione dei funzionari dell'Amministrazione concedente. Inoltre, qualora si rendessero disponibili acque superficiali idonee all'uso e tali da soddisfare l'utenza, distribuite mediante strutture consortili o comunali, il concessionario sarà tenuto a dotarsene in alternativa alla presente derivazione. Nel caso si tratti di pozzi finestrati sia in falda freatica, che in falde profonde, il concessionario dovrà provvedere ad eseguire lavori atti a limitare l'emungimento alla sola falda freatica. Nel caso si debba mantenere l'emungimento da più falde (compatibilmente con le

esigenze di tutela e protezione degli acquiferi profondi) è tenuto a separare i prelievi, eliminando le interconnessioni idrauliche tra le diverse falde e adottare tutte le precauzioni atte ad evitare il passaggio di inquinanti da una falda all'altra.

ART. 3 - GARANZIE DA OSSERVARSI - Il concessionario dovrà eseguire e mantenere in regolare stato di manutenzione tutte le opere necessarie a garantire l'uso corretto e razionale della risorsa idrica sotterranea. Nel caso di ristrutturazioni, potenziamenti o modifiche dell'assetto produttivo in essere all'atto dell'assentimento della concessione, i relativi progetti dovranno, per la sola parte idro tecnologica, essere preventivamente approvati dall'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. La quantità di acqua concessa dovrà essere sempre commisurata alla possibilità di risparmio, di riutilizzo e riciclo della risorsa ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e successive integrazioni o modificazioni e dovrà quindi essere costantemente correlata all'eliminazione degli sprechi e alla riduzione dei consumi, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili. Le acque di scarico dovranno essere qualitativamente conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dal D. Lgs. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. Le camerette ed i locali avampozzo dovranno essere mantenuti puliti ed asciutti e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti a proteggere il pozzo da contaminazioni ambientali dirette. La ditta concessionaria dovrà a sua cura e spese procurarsi dagli enti competenti, tutti gli eventuali ulteriori nulla-osta, concessioni o autorizzazioni dipendenti dalla presente concessione, attenendosi alle condizioni da questi stabilite.

La concessione è nominale, pertanto non può essere ceduta ad altri. Il cambio di titolarità dovrà essere richiesto all'Amministrazione concedente con le modalità stabilite dall'art. 20 del T.U. 1775/1933.

La ditta concessionaria dovrà comunicare entro 30 giorni dall'omologazione, ogni trasformazione della propria costituzione, a norma degli artt. 2300,2436,2470 e 2502 del Codice Civile.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE - Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 7 (sette) successivi e continui, decorrenti dalla data del decreto di concessione. Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi o della falda acquifera sotterranea si rendessero necessarie. In mancanza di rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, l'Amministrazione ha diritto o di ritenere senza compenso le opere, o di obbligare il concessionario a cementare il pozzo e ad eseguire a proprie spese i lavori per il

ripristino del sottosuolo nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

ART. 5 - CANONE - Il concessionario corrisponderà alla Regione del Veneto, entro il 30 giugno di ogni anno, il canone demaniale pari ad € 2.580,25 (euro duemilacinquecentottanta/25), in conto 2024, calcolato ai sensi della legge 36/94 e successive modifiche ed integrazioni, da aggiornarsi annualmente in base al tasso di inflazione programmato. Tale canone sarà dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 55, comma 6, del T.U. di Legge 11.12.1933 n. 1775.

ART. 6 - PAGAMENTI E DEPOSITI - All'atto della firma del presente disciplinare la ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione di regolari quietanze, di aver effettuato il versamento di € 171,02 a conguaglio della cauzione già versata in data 08.07.2011, a garanzia degli obblighi che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima e il versamento delle spese di istruttoria. Restano poi a carico della ditta concessionaria tutte le altre spese inerenti alla concessione.

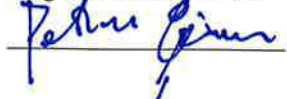
ART. 7 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI - Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del T.U. 1775/1933 e delle relative norme regolamentari nonché di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti l'igiene, la sicurezza pubblica e la salvaguardia delle acque dall'inquinamento (D. Lgs.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatica, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici (L. 36/1994 e successive modificazioni ed integrazioni).

ART. 8 - DOMICILIO LEGALE - Il presente disciplinare è sottoscritto dalla Ditta FONDERIA ZARDO SPA - C.F. e P. I.V.A n. 00522880244 con sede in Comune di BOLZANO VICENTINO. Per ogni effetto di legge il concessionario elegge il proprio domicilio in Bolzano Vicentino presso la sede comunale. Ai sensi del D.P.R. 02.11.1979 n. 784 il numero di C.F. assegnato dal Ministero delle Finanze alla Regione Veneto è 80007580279.

IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante

Sig. Peltrini Giovanni

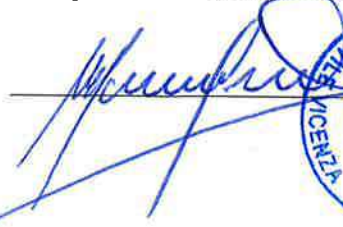


FONDERIA ZARDO S.p.A

Via Marosticana, 25
36050 BOLZANO VICENTINO (VI)
Part. I.V.A. 00522880244

IL DIRETTORE

Ing. Giovanni Paolo Marchetti




Decreto N 357 del _____

- 3 SET. 2024

**REGIONE DEL VENETO****Giunta Regionale****AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO****DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO****UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA**

Oggetto: concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.0117 da falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO (VI) Foglio catastale n. 5 mappale n. 265 per uso Industriale.

Richiedente: FONDERIA ZARDO SPA, C.F. n. 00522880244 Partita IVA n. 00522880244 con sede in BOLZANO VICENTINO.

Pratica n.356/TE

NOTE PER LA TRASPARENZA

Con il presente atto si rilascia la concessione di derivazione d'acqua da falda sotterranea ad uso Industriale in comune di BOLZANO VICENTINO a favore della ditta FONDERIA ZARDO SPA Istanza di rinnovo della ditta ricevuta il 13.03.2018 prot. n. 96220 T.U. 11.12.1933, n.1775

IL DIRETTORE

VISTA l'istanza ricevuta in data 13.03.2018 della ditta FONDERIA ZARDO SPA, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione a derivare dalla falda sotterranea in Comune di BOLZANO VICENTINO mod. medi 0.0117 d'acqua pubblica ad uso Industriale;

VISTI gli atti dell'istruttoria esperita a norma di legge durante la quale non furono prodotte opposizioni;

VISTO il T.U. delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni e il D.Lgs n.152/2006;

VISTI gli atti dell'istruttoria la concessione viene rilasciata per una portata media di moduli 0.0117 pari a l/sec. 1.17;

VISTO il disciplinare n. 177 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, sottoscritto in data 29.08.2024, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione

D E C R E T A

ART. 1 - Salvi i diritti dei terzi è concesso alla Ditta FONDERIA ZARDO SPA (C.F. e Partita IVA n. 00522880244) con sede a BOLZANO VICENTINO, via Marosticana il diritto di derivare dalla falda sotterranea in località via Marosticana n.25 di BOLZANO VICENTINO Foglio catastale n. 5 mappale n. 265, mod. medi 0.0117 d'acqua per utilizzo Industriale.

ART. 2 - La concessione è accordata per anni 7 (sette) successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare in data 29.08.2024 n. 177 di registro atti dell'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza, e verso il pagamento del canone annuo di € 2.580,25 per l'anno 2024, calcolato ai sensi della L.R. 13.04.2001, n.11 e successive disposizioni. Tale canone verrà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato.

ART. 3 - Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n. 677.

ART. 4 - Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) competente per territorio, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971 e D.Lgs. n. 104/2010), nel termine rispettivamente di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'atto ritenuto illegittimo o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Rimangono ferme, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 140 e 143 T.U. n.

1775/1933, le materie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque (TRAP) e la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) per i provvedimenti emessi dalla P.A. in materia di acque pubbliche che devono essere impugnati nel termine di 60 giorni dalla data della notifica o della piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato.



F.to Ing. Giovanni Paolo Marchetti